

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la L. R. 27/04/1999 n. 10;

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9.", pubblicato nella GURS del 17/07/2019, n.33;

VISTO il D.P.Reg. n. 697 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 13/02/2018;

VISTO il D.D.G. n. 1232 del 05.08.2019 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha conferito al Dott. Salvatore Ticali l'incarico di dirigente responsabile del Servizio 3 "Gestione faunistica del territorio", a decorrere dal 01 agosto 2019;

VISTA la legge n 157 dell'11.02.1992, art. 1, commi 1 e 1bis;

VISTO l'art. 1 della legge regionale n. 33 del 1 settembre 1997, comma 1, disciplina in ambito regionale la tutela del patrimonio faunistico;

VISTO l'art. 6 della legge regionale n. 33 del 1 settembre 1997, disciplina l'istituzione dei Centri di Recupero e di primo soccorso della fauna selvatica in ambito regionale;

VISTO il D.D.G. n. 1434 del 16/09/2019 che approva il Disciplinare relativo alla gestione dei Centri di Recupero e di Primo Soccorso della fauna selvatica e per l'erogazione e rendicontazione delle spese e lo schema di Convenzione tra il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale e le Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. n.34 della legge regionale n. 33/97 che gestiscono i Centri di Recupero e di Primo Soccorso della fauna selvatica all'interno delle strutture del demanio Forestale Regionale;

VISTA la Convenzione, stipulata in data 25 ottobre 2019 presso la sede dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, tra il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, nella persona del Dirigente Generale, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto alla tutela e conservazione della fauna selvatica, già istitutore del Centro di recupero provinciale di Fauna selvatica di Messina e proprietario degli immobili sede del Centro stesso e l'Associazione MAN ONLUS, nella persona del Presidente dell'Associazione stessa, già affidataria della gestione del suddetto Centro;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;


DECRETA

Art. 1) E' approvata la Convenzione stipulata in data 25 ottobre 2019 tra il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale e l'Associazione MAN ONLUS, per la gestione del Centro di Recupero provinciale della Fauna selvatica di Messina, con sede presso le strutture demaniali di "Forte Ferraro", che stabilisce attività, oneri ed obblighi delle parti contraenti e che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente Decreto ed i relativi allegati, saranno pubblicati sul sito della Regione Siciliana ai sensi dell'art.68 della L.R. 21/2014.

Palermo, li 04 NOV. 2019

Il Dirigente Generale
Mario Candore



REGIONE SICILIANA



Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e

della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE E L'ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PER LA NATURA – M.A.N. ONLUS, PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RECUPERO PROVINCIALE DI FAUNA SELVATICA DI MESSINA

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 12,30, nella sede dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, a Palermo in Viale Regione Siciliana, 2771

TRA

Il **Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale**, rappresentato dal Dirigente Generale Dott. Mario Candore, nato a Palermo il 13/03/1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, viale Regione Siciliana 6400 – Palermo – C.F. 80015820824

E

L'associazione Mediterranea per la Natura - M.A.N. ONLUS, di seguito denominata "M.AN.", con sede in Messina, Viale San Martino 429 isol. 11, C.F. 97071340836, legalmente rappresentata dal Presidente della stessa associazione, Deborah Ricciardi, nata a Messina, codice fiscale RCCDRH69C59F158N, domiciliata per la carica presso la sede della M.A.N. ONLUS, mail: associazioneman@libero.it; PEC: mediterraneanatura@postacertificata.com.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 1 e 1bis, della legge del 11 febbraio 1992 n. 157 recitano: 1. "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale". 1-bis. "Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali,

tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva (4)".

- l'art. 1 della legge regionale n. 33 del 1 settembre 1997, comma 1, disciplina in ambito regionale la tutela del patrimonio faunistico: *"La Regione tutela il patrimonio faunistico e ne favorisce la ricostituzione nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale."*
- l'art. 6 della legge regionale n. 33 del 1 settembre 1997, disciplina l'istituzione dei Centri di Recupero e di primo soccorso della fauna selvatica in ambito regionale: *"La Regione favorisce il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero in ambienti idonei e, ove possibile, la successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà. A tal fine promuove l'istituzione di centri di recupero, in numero non superiore ad uno per provincia, ad opera di associazioni riconosciute ai sensi della presente legge in grado di consentire la reintroduzione, ove possibile, di esemplari sottoposti alla loro cura in habitat naturali, provvedendo anche mediante convenzione per l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche".*
- ai sensi dell'art.6 della legge regionale n. 33 del 1 settembre 1997, l'Azienda Foreste Demaniali, oggi Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, ha istituito il Centro Provinciale di Recupero della Fauna Selvatica di Messina utilizzando le strutture demaniali forestali di "Forte Ferraro";
- a far data dal 17 agosto 2006, l'Azienda Foreste, oggi Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, ha affidato alla M.A.N. la gestione del Centro Provinciale di Recupero della Fauna Selvatica di Messina;
- la M.A.N. è un'associazione iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS nel settore 9 – Tutela della natura e dell'ambiente con decorrenza effetti giuridici dal 31/10/2013 (comunicazione ex art. 11 D.LGS 460/97);
- la M.A.N. è stata riconosciuta associazione ambientalista, ai sensi dell' art. 34, comma 3bis, della L. R. 33/97, ai fini della stessa Legge.
- la M.A.N. ha come scopo statutario principale la conservazione della natura e la tutela dell'ambiente;
- le strutture del Centro Provinciale di Recupero della Fauna Selvatica di Messina sono conformi a quanto previsto nel D.A. n. 3212 del 17 dicembre 1997 dell'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste;
- la gestione del Centro Provinciale di Recupero della Fauna Selvatica di Messina da parte della M.A.N. ha consentito, in tutti questi anni, il raggiungimento di importanti risultati

nella cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica colpita da patologie e traumi, in aderenza alle aspettative del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;

- il Centro Provinciale di Recupero della Fauna Selvatica di Messina continua a svolgere le sue attività senza soluzione di continuità fin dalla sua istituzione;
- con specifico atto d'indirizzo dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, prot. n. 1652/GAB del 05.06.2019, è stata riprogrammata la somma di € 150.000,00, per il triennio 2019-2021, per un ammontare di € 50.000,00 per ciascun anno, da destinare ad un nuovo Capitolo di Spesa del Bilancio Regionale denominato "*spese per la gestione dei centri di recupero e di primo soccorso della fauna selvatica*";
- l'Assessorato Regionale per l'Economia, Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro, ha istituito con D.D. n. 1739/2019 il nuovo Capitolo del Bilancio Regionale n. **155832** "*spese per la gestione dei centri di recupero e di primo soccorso della fauna selvatica*";
- l'Azienda Foreste Demaniali, oggi Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, ha stipulato dal 25 marzo 2004 un protocollo d'intesa con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri", che prevede all'art. 1 - comma b) la sorveglianza e assistenza sanitaria veterinaria per la gestione dei centri di recupero della fauna selvatica e che ad oggi tale collaborazione è attiva.

Tanto premesso e ritenuto,


si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 – SOGGETTI DELLA CONVENZIONE

- Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale in qualità di soggetto istituzionalmente preposto alla tutela e conservazione della fauna selvatica, già istitutore del Centro Provinciale di Recupero della Fauna Selvatica di Messina e proprietario degli immobili in cui ha sede il suddetto Centro;
- M.A.N. ONLUS già affidataria della gestione del Centro Provinciale di Recupero della Fauna Selvatica di Messina.

ART. 2 – ATTIVITA' DEL CENTRO

Il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale e la M.A.N. ognuno per le proprie competenze e fini istituzionali, si impegnano a proseguire le attività del Centro Provinciale di Recupero della Fauna Selvatica di Messina, per la cura, la degenza, la riabilitazione e la liberazione in luogo idoneo della fauna selvatica colpita da patologie e traumi vari e ricoverata presso il Centro, nonché a diffondere i valori ambientali a mezzo mostre, corsi e visite guidate finalizzate alla promozione della didattica naturalistica.



ART. 3 – ONERI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale continuerà a fornire i locali ed a garantire l'uso e la manutenzione degli stessi; il Dipartimento si impegna, altresì, ad erogare un contributo annuo come da Disciplinare allegato alla presente convenzione.

ART. 4 – OBBLIGHI DELLA M.A.N. ONLUS

La M.A.N. ONLUS, in qualità di gestore responsabile del Centro Provinciale di Recupero della Fauna Selvatica di Messina, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di cui all'art 2, si impegna a fornire il personale per la conduzione del Centro, il personale medico-veterinario ed il personale per l'educazione e la didattica naturalistica. Resta facoltà della M.A.N. avvalersi, per la conduzione del Centro, di proprio personale e di volontari. Il personale addetto alla gestione e conduzione del Centro dovrà possedere comprovate specifiche professionalità ed esperienza nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione. La M.A.N. potrà, altresì, avvalersi di consulenti, società e/o cooperative di propria fiducia sostenendo i relativi costi con risorse finanziarie proprie.

La M.A.N. si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti in materia di sicurezza, volti alla prevenzione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 e alla tutela del proprio personale e degli addetti, nonché di segnalare all'Ufficio territorialmente competente del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale eventuali rischi derivanti da ammaloramento delle strutture di proprietà demaniale.

La M.A.N. si impegna, altresì, a garantire il mantenimento e la custodia del Centro Provinciale di Recupero della Fauna Selvatica di Messina, assicurando un adeguato servizio mirato alla prevenzione di atti o comportamenti in antitesi con la buona conservazione dello stesso.

ART. 5 – ATTIVITA' PROMOZIONALI

La M.A.N. si impegna a svolgere attività promozionali e didattiche, previa concertazione della programmazione e dell'organizzazione delle attività con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

ART. 6 – REGISTRAZIONE - CATALOGAZIONE - RELAZIONE ANNUALE

Alla M.A.N. è fatto obbligo di registrare, catalogare e censire la fauna ospitata nel Centro, servendosi di apposito registro da vidimare, annualmente, a cura del Servizio competente per il territorio del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale e di riportare le medesime informazioni su un file report per le finalità statistiche e di monitoraggio della fauna selvatica, indispensabili per la corretta programmazione e gestione della stessa nel territorio regionale e di collaborare con il Dipartimento per il raggiungimento di tali finalità. Le informazioni sul registro e sul file dovranno essere riportate come da schema allegato al Disciplinare che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Annualmente, inoltre, la M.A.N. presenterà una relazione programmatica per l'anno successivo, in cui verranno descritte le attività programmate, di concerto con il Dipartimento, ed una relazione

consuntiva contenente i dati relativi agli animali ospitati, riabilitati e reintrodotti e le patologie o traumi causa del loro ricovero nonché la provenienza del loro rinvenimento, gli animali deceduti o quelli per i quali non è possibile la reintroduzione, l'attività didattica e di sensibilizzazione svolta.

ART. 7 – DURATA E REGISTRAZIONE

La convenzione ha efficacia dalla data del decreto di approvazione della stessa e la sua durata viene stabilita fino al 31 dicembre 2021, e si rinnova tacitamente. In caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 4 o nel caso in cui la gestione del centro risulti inadeguata alle finalità del presente atto, è facoltà del Dipartimento modificare o rescindere la convenzione con comunicazione a mezzo raccomandata e senza necessità di preavviso. In caso di carenti risorse finanziarie da destinare all'uopo, sarà data notizia alla M.A.N. che potrà recedere dalla convenzione senza alcuna pretesa o eccezione. Resta convenuto fra i firmatari la facoltà di recedere dalla convenzione, dandone congruo preavviso non inferiore a mesi tre da comunicarsi in forma scritta tramite raccomandata.

ART. 8 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione ed interpretazione della presente convenzione è competente a decidere il Foro di Palermo.


ART. 9 – NORME GENERALI

Per quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale.


Letto, approvato e sottoscritto:

Palermo, 25 OTT. 2019

Il Legale Rappresentante della MAN ONLUS



Il Dirigente Generale del Dipartimento
dello Sviluppo Rurale e Territoriale



REGIONE SICILIANA



Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

Disciplinare relativo alla gestione dei Centri di Recupero e di Primo Soccorso della fauna selvatica e per l'erogazione e rendicontazione delle spese.

1. Obblighi del gestore del Centro

Fermi restando gli obblighi e le condizioni derivanti dall'applicazione del Decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 "Adozione del disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per l'istituzione di centri di recupero e di primo soccorso per gli uccelli, le testuggini di terra e di acqua dolce" e del Decreto n. 2652 del 5 dicembre 2001 "Adozione del disciplinare per l'istituzione di centri di recupero e di primo soccorso di tartarughe marine.", si stabiliscono di seguito le ulteriori indicazioni al fine di accedere alla sovvenzione prevista a seguito dell'atto di indirizzo dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, prot. n. 1652/Gab del 05/06/2019, subordinatamente alla disponibilità di risorse nel Bilancio della Regione Siciliana.

All'Ente che gestisce il Centro è fatto obbligo di registrare, catalogare e censire la fauna ospitata nel Centro, servendosi di apposito registro cartaceo numerato e vidimato a cura del Servizio competente per il Territorio del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale; le stesse informazioni dovranno essere riportate su un file informatico che riporti come tracciato report le stesse informazioni riportate sul registro cartaceo, necessario per le finalità statistiche e di monitoraggio della fauna selvatica per la corretta programmazione e gestione della stessa nel territorio regionale; tale registro informatico dovrà essere inviato entro il 15 gennaio dell'anno successivo al Servizio 3 – Gestione faunistica del Territorio, per il raggiungimento di tali finalità.

Nel registro dovranno essere annotati i dati relativi ai ricoveri, alle liberazioni e agli eventuali decessi, secondo lo schema allegato che fa parte integrante del presente disciplinare.

I responsabili dei centri, hanno l'obbligo di raccordarsi con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (I.Z.S.S.) per quanto riguarda gli aspetti di carattere sanitario che possono avere refluenze sulla salute umana.

2. Modalità di erogazione del contributo

Ai centri di recupero e di primo soccorso fauna selvatica, che operano nel territorio regionale, è riconosciuto per il triennio 2019-2021 un contributo, per ogni anno, che sarà determinato con apposito decreto dipartimentale, in ragione del numero delle richieste pervenute ed in funzione della categoria gerarchica del Centro, del volume di attività svolte nell'anno precedente e delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio.

Ai centri sarà riconosciuto un contributo annuo, per il triennio di riferimento, secondo lo schema seguente:

Centro Recupero Regionale Fauna Selvatica da un minimo di € 10.000,00 ad un massimo di € 25.000,00

Centri di Recupero Provinciali Fauna Selvatica da un minimo di € 7.000,00 ad un massimo di € 15.000,00

Centri di Primo Soccorso Fauna Selvatica da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 5.000,00.

Le quote annue potranno, in ogni caso, subire oscillazioni in difetto o in aumento in ragione della disponibilità di risorse sul dedicato capitolo del Bilancio Regionale.

Il contributo verrà erogato in due momenti successivi: un'anticipazione pari al 70% del contributo stabilito dal decreto dipartimentale di riparto delle risorse, ed un saldo pari alla quota della differenza rendicontata e ammessa a contributo.

Al fine di percepire il saldo previsto dal contributo e propedeutico all'anticipazione prevista per l'anno, è fatto obbligo ai centri, entro e non oltre la data del 15 gennaio dell'anno successivo, presentare istanza per l'erogazione della sovvenzione, corredata da una dettagliata relazione consuntiva sulle attività svolte nell'anno precedente e di tutti i documenti contabili ed amministrativi inerenti le spese, imputati e raggruppati secondo le tipologie di spesa ammissibili di cui al punto 3.

Verrà considerata previsione di spesa, per l'erogazione del contributo, il consuntivo relativo all'anno precedente, relativamente alle spese ammissibili.

I Centri di Recupero e Primo Soccorso di nuova istituzione potranno presentare istanza di contributo entro 15 gennaio, corredata da previsione di spesa.

All'istanza, inoltre, dovrà essere allegata:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che per le stesse finalità e spese per le quali si richiede la sovvenzione, l'Associazione che gestisce il Centro non ha nè richiesto, nè percepito altri finanziamenti da parte della pubblica amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa al n. di Conto corrente, intestato all'Associazione che gestisce il Centro sul quale verranno erogate le somme a contributo.

3. Spese ammissibili

Potranno essere ammesse a finanziamento esclusivamente le spese sostenute e tracciate secondo la normativa vigente (somme impegnate e/o pagate entro l'anno).

Le spese ammissibili sono le seguenti, elencate secondo priorità:

- 1) Fornitura di cibo per gli animali ricoverati: pollo, pesce azzurro, calamari, quaglie, fagianotti, roditori, granaglie, carne macinata, omogeneizzati, frutta e verdura;
- 2) farmaci ;
- 3) presidi sanitari (es.: garze, disinfettanti, attrezzatura per suture, etc.);
- 4) spese per il personale (n. 1 responsabile del Centro, n. 1 veterinario, n. 1 operatore);
- 5) materiali di consumo igienico -sanitari;
- 6) attrezzatura occorrente per trasporto animali e per la marcatura degli animali;
- 7) materiale di cancelleria e tipografia;
- 8) rimborso spese carburante per un massimo di 30 Km a tratta (massimo 60 km andata e ritorno) , corrispondenti ad 1/5 del costo del carburante a chilometro;
- 9) spese di gestione ordinaria quali acqua, luce, gas, telefonia (spese per una scheda telefonica mobile intestata al Centro per un massimo di 12 euro/mese).

Le spese di carburante dovranno essere rendicontate a fronte della presentazione di scheda carburante, rilasciate dal distributore, intestata al Centro, da cui si rilevi targa dell'automezzo e chilometri effettuati.

Il pagamento, inoltre, come tutte le altre spese, dovrà essere tracciato (bancomat, carta di credito, etc.) su un conto corrente intestato all'Associazione.

Per la tracciabilità della spesa, ogni Centro potrà dotarsi di una carta prepagata collegata al c/c dell'Associazione di appartenenza; in assenza di tracciabilità su c/c dedicato o carta prepagata, le spese rendicontabili saranno riconosciute esclusivamente da fatture intestate al Centro. Non verranno presi in considerazione gli scontrini fiscali non recanti alcuna intestazione.

Le spese relative ai compensi del personale addetto al Centro (responsabile, veterinario, operatore) dovranno essere tracciate attraverso fatture/busta paga/ricevute quietanzate come da normativa vigente.

f.to

Il Dirigente Generale
Mario Candore

